

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 TRAMITE SISTEMA EMPULIA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) - ARTT. N. 87-88 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2007 E SS.MM.II A VALERE SUI FONDI DI AMBITO CIG. B1266C118C

ARTICOLO 1 — OGGETTO

Il presente atto ha per oggetto l'appalto per l'affidamento dei Servizi ADI/SAD per l'assistenza domiciliare in favore di utenti inseriti in programmi di cure domiciliari.

La presente procedura è finalizzata all'**AFFIDAMENTO UNICO** dei servizi in oggetto.

L'Operatore economico affidatario sarà tenuto a garantire, in maniera complessiva e organica, tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle specificità previste e programmate con il presente *Documento e dagli allegati richiamati*.

Servizio ADI/SAD

Il Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale è teso a facilitare la partecipazione e la collaborazione della persona assistita e del suo nucleo familiare nella ricerca delle soluzioni più idonee per favorire l'autonomia della persona e contrastare situazioni di isolamento, di limitata autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, il sostegno e l'aiuto alla persona non autosufficiente.

Il Servizio deve rispondere ai requisiti organizzativi e funzionali definiti a livello regionale con il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. con specifico riferimento agli artt. 88 (ADI) e 87 (SAD).

L'intervento realizza maggiori livelli di appropriatezza in quanto le cure erogate a domicilio di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie invalidanti, rappresentano una valida alternativa al ricovero ospedaliero, l'opportunità per una dimissione protetta e, in alcune occasioni e forme, l'alternativa o il complemento all'assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Il Servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.

Servizio di assistenza domiciliare integrata

Caratteristica del Servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

A) Prestazioni Domiciliari Socio Assistenziali (SAD):

- si rivolgono a persone che non presentando criticità specifiche o presentando sintomi di media - bassa complessità, necessitano comunque di intervento assistenziale;
- si caratterizzano per la formulazione di un Piano Personalizzato di Assistenza redatto dal Servizio Sociale Professionale con la collaborazione attiva del Prestatore di Servizi Aggiudicatario del servizio domiciliare, per sostenere l'autonomia o la parziale autonomia della persona assistita e tiene conto delle condizioni di autonomia della persona così come previsto dai Regolamenti di Ambito.

B) Prestazioni Domiciliari Integrate (ADI) di primo e secondo livello:

- si rivolgono a persone che, presentano criticità specifiche o presentando sintomi di media-bassa complessità che richiedono continuità assistenziale di tipo sociale e sanitaria e interventi programmati multi professionali;
- si caratterizzano per la formulazione di un Piano di Assistenza Personalizzato (PAI) attuativo degli interventi redatto in base alla valutazione globale multidimensionale e dalla presa in carico multidisciplinare e multi professionale.

Le prestazioni domiciliari integrate di primo e secondo livello, così come sopra descritte, sono oggetto di valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). L'accesso a queste prestazioni domiciliari di ADI avviene tramite la Porta Unica di Accesso (PUA) e dei Punti Informativi Territoriali (PIT), sulla base di specifica documentazione a corredo dell'istanza. La PUA attiva l'UVM per l'esame dell'istanza, per la valutazione dell'entità e della natura del bisogno di assistenza domiciliare (profili di cura), per l'individuazione delle prestazioni assistenziali necessarie (tipologia, modalità e tempi di erogazione, figure professionali necessarie per la cura e assistenza della persona a domicilio).

A seguito della stesura del PAI viene attivato l'intervento assistenziale di competenza del Prestatore dei servizi domiciliari oggetto della presente gara e monitorato il percorso assistenziale avviato in itinere e post intervento.

I Servizi Domiciliari dovranno essere erogati tenendo conto del Piano di Assistenza Personalizzato (PAI) formulato specificamente per rispondere ai bisogni di aiuto della persona assistita.

Orario base settimanale di prestazione sarà dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 7 alle ore 20. Gli orari dovranno essere strutturati tenendo conto dei Piani di Assistenza Personalizzati (PAI). Non è assolutamente concessa la possibilità di deroghe ai PAI **senza espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.**

Le prestazioni di Servizio domiciliare potranno essere richieste anche durante i festivi in particolar modo per l'ADI o in caso di urgenza di aiuto alla persona con fragilità soprattutto nei casi di assenza della rete parentale. Su richiesta specifica da parte del RUP/Responsabile di Servizio l'aggiudicataria è tenuta quindi a garantire la tempestiva reperibilità del Coordinatore o suo delegato al fine di attivare il servizio anche in giornate festive/orari differenti a quelli sopra riportati ciò in considerazione delle esigenze emerse dalla rete del Pronto Intervento Sociale.

Il modello operativo da seguire è quello del lavoro d'équipe. Le figure aggiuntive che l'impresa aggiudicataria propone nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa opereranno in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune e con le professionalità sanitarie assicurate dal Distretto Socio Sanitario della ASL Bari, avendo come obiettivo la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

La compartecipazione al costo del Servizio a carico degli utenti, calcolata in base a quanto previsto dal Regolamento vigente per l'accesso ai Servizi di Ambito, è riscossa dal Comune capofila dell'ATS.

Il Servizio dovrà comprendere gli interventi definiti nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) elaborato con

riferimento alle seguenti principali attività:

1. Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

- collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- interventi assistenziali;
- collaborazione, per quanto di competenza, all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;

2. Assistenza diretta e d'aiuto domestico:

- assistenza alla persona, non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- svolgimento di attività semplici di supporto terapeutico e infermieristico;
- collaborazione ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- ausilio al personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche morente;
- ausilio nella gestione dell'utente nel suo ambiente di vita;
- pulizia e igiene ambientale finalizzate alla cura della persona.

Nello specifico agli operatori potranno essere richieste le seguenti prestazioni:

- aiuto nelle attività fisiche personali riferibili al complesso delle seguenti funzioni quotidiane: alzata; igiene persona le compresa l'igiene intima; movimentazione con corretto posizionamento dell'allettato; somministrazione pasti; aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- pronto intervento per affrontare un bisogno improvviso dell'utente e consentire la gestione dell'emergenza;
- appoggio e sostegno, in particolare a favore delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per l'acquisto di generi alimentari e ogni altro bene, per l'accompagnamento a visite mediche e ai centri ambulatori, per favorire opportunità di socializzazione;
- rafforzamento dei comportamenti positivi dell'assistito e il coinvolgimento attivo del contesto familiare;
- aiuto nella gestione dell'ambiente domestico e igienizzazione dell'ambiente (solo se di supporto al potenziamento delle abilità dell'utente);
- partecipazioni agli incontri d'équipe.

3. Supporto gestionale e organizzativo:

- uso di strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collaborazione alla verifica della qualità del servizio.
- Collaborazione con il Servizio finalizzato al pagamento delle tariffe da parte degli utenti, secondo le indicazioni ricevute dall'ufficio.

L'esecuzione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani e disabili non autosufficienti, inseriti in programma di cure domiciliari integrate con le prestazioni sanitarie prevede le seguenti funzioni:

- ✓ elaborazione di un programma generale del servizio e coordinamento tecnico;
- ✓ puntuale realizzazione delle funzioni assegnate agli OSS/OSA all'interno del PAI;
- ✓ verifica del programma generale e dei programmi individualizzati;
- ✓ presa in carico del caso assegnato in accordo con l'Ufficio di Piano e Servizi Sociali comunali;
- ✓ rapporti costanti con l'Ufficio di Piano e Servizi Sociali comunali;
- ✓ relazione trimestrale su ogni singolo utente e relazione immediata nel caso in cui si rilevino delle

- criticità e/o situazioni di pregiudizio per l'utente;
- ✓ relazione mensile sull'andamento del Servizio da trasmettere all'Ufficio di Piano e Servizi Sociali comunali.

Il personale addetto ai servizi di assistenza domiciliare è tenuto a collaborare attivamente con ogni altro operatore impegnato sul caso.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario dovrà firmare su apposito foglio di servizio l'ora di inizio e l'ora di fine lavoro, costituendo il predetto foglio l'unico documento utile per il calcolo delle ore di servizio effettivamente prestate e da fatturare nel mese nonché di controllo dell'attività svolta. Dette modalità potranno essere sostituite da strumentazioni informatiche tese a garantire la veridicità delle stesse presenze.

I servizi dovranno essere assicurati, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 7.00 - 20.00. In ragione di particolari ed eccezionali esigenze potranno essere richiesti anche servizi durante i giorni festivi. Le prestazioni del presente articolo complessivamente e singolarmente, come previsto dal piano individuale di assistenza, non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica del piano individuale con le Assistenti Sociali Responsabili del caso. Oltre alle prestazioni suddette il gestore dovrà garantire che gli operatori incaricati di svolgere l'assistenza domiciliare partecipino, se richiesto, alla verifica del piano d'intervento del beneficiario con gli altri operatori del soggetto gestore e con gli operatori del Comune interessato entro un limite di ore non superiore al 2% delle ore presunte del presente appalto.

ARTICOLO 4 — LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere svolto sul territorio dell'ATS che comprende i Comuni di Modugno (capofila), Bitetto e Bitritto. In casi eccezionali, e su motivata richiesta dell'Assistente Sociale di riferimento le prestazioni possono essere svolte anche presso presidi ospedalieri, in caso di cittadini soli e privi di una rete parentale.

ARTICOLO 5 — DESTINATARI DEL SERVIZIO

Secondo quanto previsto dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.:

- le prestazioni di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale comprendono prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani. In particolare, i destinatari del servizio SAD sono soggetti residenti nel territorio dell'ATS prevalentemente anziani a partire dai 65 anni e disabili che si trovano in situazioni di disagio ovvero disabili in situazione d'indigenza sociale per le seguenti ragioni: precarietà dello stato di salute, limitata autonomia per minorazioni psico-fisiche, assenza o fragilità della rete familiare, limitato reddito. S'intende, dunque, far prioritariamente riferimento a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti prive di adeguata assistenza da parte di familiari o, comunque con una situazione economica precaria, che necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa;
- le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata socio-sanitaria si rivolgono a pazienti/utenti con bisogni complessi che necessitano di continuità assistenziale e di interventi pianificati definiti nel PAI e si articolano sui 5 giorni (I^a livello) o 6 giorni (II^a livello). Si rinvia alle Linee guida per le Cure domiciliari integrate, adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 630 del 30.03.2015;

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Ogni intervento dovrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato, nonché, ove necessita, anche le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali.

Secondo quanto previsto dal presente Capitolato, l'aggiudicatario del Servizio dovrà garantire l'attivazione del

Piano di Assistenza Individualizzato entro n. 48 ore dalla richiesta di intervento a favore dell'utente da parte dell'Ufficio di Piano.

Dovrà inoltre concordare, con l'assistente sociale referente, le procedure necessarie per l'avvio del Servizio e delle modalità di attuazione per ogni singolo caso. La durata delle prestazioni è definita nel progetto personalizzato.

Nei casi di urgenza il gestore si impegna ad attivare il Servizio nei tempi concordati con l'assistente sociale referente e con l'Ufficio di Piano, comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione.

L'Ufficio di Piano fornirà all'Aggiudicatario l'elenco nominativo dei soggetti da prendere in carico. Tale elenco iniziale potrà essere eventualmente modificato in corso di esecuzione del Servizio, a seconda delle necessità stabilite dall'Ufficio di Piano e/o dai Servizi Sociali dei Comuni associati, senza che per questo l'Aggiudicatario possa accampare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le maggiori ore da effettuare e concordate preventivamente con il Committente e, comunque, sempre nei limiti di spesa disponibili e del presente Capitolato.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario organizza il Servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto offerta e nel presente Capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali e socio-sanitari.

Qualora l'offerta di gara sia presentata da Consorzi o Raggruppamenti d'impresa dovranno essere indicati, in sede di gara, i nominativi delle ditte che svolgeranno i servizi precisando per ciascuna di esse le parti del servizio che svolgeranno.

L'Aggiudicatario dovrà curare, oltre alla redazione di apposita scheda nominativa per utente, da trasmettere al Servizio Sociale del Comune interessato e all'Ufficio di Piano dell'Ambito, una relazione trimestrale su ogni singolo utente, allo scopo di consentire all'Ufficio di Piano e ai Servizi Sociali dei Comuni la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti dal Servizio.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell'esecuzione delle attività affidate con riferimento a:

- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del Servizio;
- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani attraverso la somministrazione di appositi questionari.

L'Aggiudicatario si impegna ad allegare alla fattura tutta la documentazione necessaria ai fini dell'attività di rendicontazione con particolare riferimento al numero di operatori, al profilo professionale rivestito ed alle ore erogate e comunque secondo le indicazioni comunicate dall'Ufficio di Piano.

L'Aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di cui al D.Lgs. 101/2018.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del Servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'affidamento del Servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi all'Ufficio di Piano; al Responsabile dell'Ufficio di Piano per l'esecuzione del contratto competono l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

DUVRI

Per la realizzazione dei Servizi oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza e, pertanto, i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi derivanti dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'Operatore affidatario sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad approntare gli interventi che ritiene opportuno in conformità al modello DUVRI.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come indicato nella proposta progettuale allegata all'offerta e da un Coordinatore con esperienza pluriennale per i Servizi ADI e SAD. Per la realizzazione dei Servizi di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali che saranno impegnate secondo lo schema rappresentato nel prospetto di cui all'articolo n. 14.

Il personale deve avere idonea qualifica o titolo di studio ed iscrizione all'Albo, ove previsto.

Il numero degli operatori dovrà essere adeguato alle esigenze complessive determinate in ciascun Comune dal numero degli utenti e degli impegni richiesti dai singoli Piani di Assistenza Individualizzati.

L'Aggiudicatario deve far riferimento, nell'inquadramento delle figure professionali oggetto del presente Servizio, alle categorie del CCNL Cooperative Sociali quali indicati nel prospetto ed alla corrispondente retribuzione.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla Stazione Appaltante al Coordinatore Responsabile designato dall'Aggiudicatario presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'Aggiudicatario stesso.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del Servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente ed i suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel Piano Individuale di Assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti professionali da parte del personale presente nel servizio la Ditta aggiudicataria invierà l'elenco nominativo del personale con i relativi titoli scolastici, professionali e formativi.

Ogni variazione o aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ambito territoriale.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale ritenuto non idoneo, sulla base di una procedura di contestazione indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

Ogni operatore dovrà essere fornito delle adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, di indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.

La Ditta deve garantire la continuità dell'intervento evitando la modifica dell'orario di lavoro e il cambio frequente degli operatori.

La Ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto anche a fronte di imprevisti, onde evitare il tourn over degli operatori del servizio (che non presentino carattere di eccezionalità), provvedendo, altresì, alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale.

ARTICOLO 9 — DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata del presente appalto è presumibilmente fissata in **n. 104 settimane** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero di effettivo avvio del servizio, in caso di consegna anticipata.

L'Appalto non potrà superare il numero massimo delle ore aggiudicate, nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione dell'intervento, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d'asta o dal più

favorevole regime fiscale dell'aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale).

L'aggiudicatario dovrà garantire il Servizio nel pieno rispetto degli atti su indicati, del presente Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle migliori aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante ha facoltà esclusiva di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, e in pendenza di stipula di contratto e l'aggiudicatario ha obbligo di darvi esecuzione. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

La Stazione appaltante, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la loro conformità al progetto di base presentato in sede di gara, si riserva di procedere alla modifica contrattuale ai sensi di quanto previsto dall' art. n. 120 commi n. 2 – n. 9 – n. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 10 — VALORE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto, da corrisponderci a misura, per la durata presumibilmente di **n. 104 settimane** ammonta ad € 785.300,00 oltre IVA nella misura di legge.

L'appalto avrà la durata dalla consegna e per 24 mesi, per un monte ore complessivo come di seguito indicato:

Profilo Professionale	
Assistente Sociale con funzione di coordinamento	2.496
Assistente Domiciliare	2.444
Operatore Socio Sanitario	28.080
Ore complessive di servizio	33.020

Si evidenzia che massimo il 30% del valore complessivo dell'appalto è riservato all'Assistenza Domiciliare Semplice, mentre il restante 70% è riservato all'assistenza Domiciliare Integrata socio sanitaria.

L'importo della gara comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento.

Per la determinazione dell'importo a base di gara si è tenuto conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare secondo le tipologie di personale e gli standard di funzionamento minimi previsti dal Capitolato d'appalto in coerenza con quanto definito dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., calcolato in base alla nvoellata contrattazione nazionale collettiva di settore (CCNL Cooperative Sociali) e dei costi generali di gestione.

In sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procederà alla rideterminazione del quadro economico dell'appalto e dei costi orari unitari di ciascuna figura professionale da corrispondere all'Aggiudicatario in base all'offerta formulata. L'importo contrattuale sarà determinato sulla base del prezzo offerto in sede di gara per ciascuna ora di servizio moltiplicato per il numero di ore sopra riportato. In sede di consegna del servizio la Stazione Appaltante fornirà il suddetto quadro economico avendo cura di indicare le specifiche fonti di finanziamento e i correlati profili professionali e costi generali.

Le variazioni del numero delle ore e/o degli utenti possono verificarsi in relazione ai bisogni dell'utenza che accede al Servizio secondo le modalità descritte all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Non possono comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del Servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ARTICOLO 11 – NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del Servizio viene resa in regime di appalto con assunzione del rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte del prestatore di servizi aggiudicatario.

Sono riconosciute all'Ufficio di Piano ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel Servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente contratto e della perfetta riuscita del Servizio. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa regionale, municipale; non potrà sospendere neppure parzialmente l'espletamento del Servizio, salvo essere stato espressamente autorizzato, dalla stazione appaltante.

Tale eventuale inadempienza potrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante causare e legittimare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Le interruzioni del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

ARTICOLO 12 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici. E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

ARTICOLO 13 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché interamente rispondente ai requisiti richiesti. Tutte le offerte migliorative presentate dalla ditta aggiudicataria rientrano *de plano* nel presente Capitolato speciale per costituire parte integrante e sostanziale in sede di applicazione delle penalità.

ARTICOLO 14 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Al fine di mantenere un efficace ed efficiente rapporto tra utenti ed operatori si stabilisce che il soggetto affidatario dovrà, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Regolamento Regionale n. 4/2007, utilizzare prioritariamente il personale già alle dipendenze del precedente soggetto affidatario nei modi e condizioni previste dalle vigenti normative in materia di assunzioni.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore deve disporre di una dotazione di personale per qualità, qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente Capitolato.

Il personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per l'esercizio della professione, oltre che essere in possesso di tutte le abilitazioni richieste comprese le iscrizioni agli albi professionali, ove previste per la professione svolta.

In particolare, il personale addetto alle prestazioni previste dal presente Capitolato deve avere i seguenti profili:

Coordinatore del Servizio/Assistente sociale	- In possesso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale ed iscrizione all'albo professionale; con esperienza consolidata nella
---	--

	funzione di coordinamento di analogo servizio con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici non inferiore a due anni.
Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.)	- In possesso della qualifica professionale riconosciuta; - con esperienza almeno biennale in servizi di assistenza domiciliare.
Operatori ausiliari generici (Assistenti domiciliari addetti all'assistenza di base)	- In possesso della qualifica professionale riconosciuta; - con esperienza almeno biennale in servizi di assistenza domiciliare.

Tutte le ore di servizio degli operatori, del Coordinatore e di qualsivoglia professionista eventualmente previsto dall'offerta migliorativa, dovranno essere debitamente e precisamente documentate. Alla stessa stregua qualsivoglia prestazione migliorativa da erogarsi come prevista nel progetto tecnico dovrà essere puntualmente documentata e rendicontata prima della scadenza dell'appalto.

Entro 30 giorni dall'affidamento l'aggiudicataria è obbligata a:

- inviare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale operante, con specifica della relativa qualifica;
- osservare ed assumere tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro, anche per il personale in sostituzione temporanea, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- provvedere con immediatezza alle sostituzioni del personale, che si rendessero necessarie in caso di assenze e/o dimissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo al fine di garantire la continuità del servizio, come indicato nell'offerta tecnica, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano ed ai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS;
- trasmettere il programma dell'aggiornamento professionale e della supervisione del proprio personale per un tempo non inferiore alle 24 ore annuali, oltre l'orario di lavoro oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.lgs. 81/2008);
- approvare ed applicare i protocolli di sicurezza sanitaria per la prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, se del caso;
- informare e formare tutto il personale addetto all'attività sui seguenti temi: prevenzione e controllo dell'infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI, se del caso;

Nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato tra l'ATS ed il singolo operatore. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza e sarà tenuto al segreto professionale.

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria aumentare il numero degli operatori impiegati nell'appalto salvo espressa autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Per ogni caso in cui, per ragioni organizzative, la ditta intende inserire in organico una nuova figura professionale relativa all'appalto, la stessa dovrà depositare apposita richiesta all'Ufficio di Piano corredata da giustificazioni e CV sottoscritto del lavoratore che la ditta intende impiegare, da cui poter evincere il possesso di equivalenti requisiti rispetto alla risorsa da sostituire.

L'appaltatore, qualora intenda inserire nei Servizi personale volontario e/o stagisti, per attività complementari, deve preventivamente comunicarlo all'Ufficio di Piano con indicazione delle generalità del volontario e del CV.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione dai rischi con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi di che trattasi.

L'Appaltatore dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i da considerare datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Prestatore di Servizi si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Prestatore di Servizi è sempre responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi assunti; esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Ente o a terzi.

L'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio della prestazione, la seguente polizza assicurativa:

1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) per i danni arrecati a terzi (nella quale l'ATS e i tre Comuni siano esplicitamente indicati quale "terzo" a tutti gli effetti.) in conseguenza di atti o fatti verificatisi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e prevedere l'estensione a:

- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Aggiudicatario si avvalga, inclusa la responsabilità personale.

La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle attività comprese nell'appalto.

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura avrà un massimale di garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per persona e dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al c.d. "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina Inail, le malattie professionali e la clausola "Buona fede Inail".

L'operatività delle suddette coperture assicurative, che andrà dimostrata producendo copia delle stesse prima della firma del contratto, non esonera l'Aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette polizze assicurative.

ARTICOLO 15 – PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI – REGIME IVA

Il Prestatore di Servizi affidatario provvederà ad emettere mensilmente una o più fatture, a seconda della tipologia di finanziamento, accompagnata da specifica relazione di servizio e dai timesheet degli operatori, divisi per Comune, nonché ulteriori documenti richiesti dall' Ufficio di Piano sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti regolanti le singole fonti di finanziamento oggetto del presente appalto.

I pagamenti saranno effettuati in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, indicare nella relazione di servizio i seguenti dati:

- n.ro utenti assistiti facenti parte di nuclei percettori Assegno di Inclusione/Sostegno Formazione Lavoro/Reddito di Dignità;
- tempi di contatto, presa in carico e attivazione degli interventi.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante al prestatore di servizio il quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Le singole fatture saranno liquidate con atto di liquidazione del Servizio Ufficio di Piano del Comune di Modugno entro 30 gg. dalla ricezione delle stesse, previa verifica dei servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e della regolarità della stessa.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizio non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati o non richiesti tramite apposito Contratto applicativo, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato.

Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

ARTICOLO 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 18, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto verrà firmato **entro n. 60 giorni** dalla efficacia dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Responsabile/Coordinatore per il Servizio affidato;
- b) dare corso immediato alle prestazioni, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto normativo, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) comunicare, ai sensi del DPR 445/2000, all'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare, ivi incluso il nominativo del Coordinatore, professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e rispondente alle specifiche richieste di profilo professionale (ruolo e inquadramento contrattuale);
- d) assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;

- e) la messa a disposizione degli strumenti e delle attrezzature utili per lo svolgimento del proprio lavoro;
- f) partecipare su richiesta dell'Amministrazione appaltante e/o dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS nonché del Distretto Socio Sanitario ASL BA9, a incontri di lavoro e riunioni, per la definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle stesse, in quanto la natura del Servizio presuppone un raccordo sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di esecuzione;
- g) realizzare le attività oggetto del presente appalto con i propri strumenti e attrezzature logistiche;
- h) presentare una relazione mensile sullo stato di attuazione delle attività e sui risultati raggiunti attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dei dati, da trasmettere all'Ufficio di Piano e ai Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS, a cura del Rappresentante legale dell'Operatore economico e/o del Referente dei Servizi. In particolare, l'Operatore economico deve predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte, tenendo conto di quanto previsto dal Capitolato. E' richiesta, per ogni singolo canale di finanziamento, la redazione di documentazione specifica secondo le seguenti modalità di dettaglio predisponendo una relazione mensile che deve contenere i seguenti elementi necessari alla valutazione dell'andamento dei progetti:
- risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti in sede di programmazione;
 - eventuali motivi per cui gli obiettivi definiti non sono stati raggiunti e difficoltà incontrate nel corso delle attività;
 - attività programmate e realizzate;
 - stato di avanzamento attività;
 - ogni altra informazione ritenuta utile a rilevare il corretto espletamento delle attività di competenza e l'andamento dei PAI.

Alla relazione deve essere allegato dettaglio degli interventi assicurati nell'ambito delle singole progettualità, con indicazione dei tempi di realizzazione e del personale coinvolto, quadro riepilogativo delle prestazioni garantite;

- i) garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità; in caso di sostituzione di personale, l'affidatario darà apposita comunicazione, almeno n. 10 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori, la cui qualifica ed esperienza professionale documentate dovranno, comunque, avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa verifica dei requisiti; qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
- j) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Coordinatore del Servizio e dal referente familiare dell'utente in carico;
- k) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- l) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- m) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento e su semplice richiesta della Stazione appaltante, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ufficio di Piano stesso comunicherà all'Operatore economico affidatario e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio;

- n) rendersi disponibile ad attivare almeno un Progetto Utile alla Collettività (PUC) che preveda la partecipazione di beneficiari dell' Assegno di Inclusione/Sostegno Formazione Lavoro;
- o) rendersi disponibile ad attivare lavori di comunità previsti dalla misura regionale RED;
- p) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003;
- q) comunicare, al momento dell'avvio del Servizio, il nominativo del Responsabile della sicurezza (D. Lgs. n.81/2008). Il Soggetto aggiudicatario è Responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del DPR n.626/94; tiene, sin d'ora, sollevato e indenne la stazione appaltante di Modugno da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione dei servizi;
- r) comunicare, al momento dell'avvio del servizio, i nominativi del Responsabile del trattamento, ex art. 28 del GDPR, e del Responsabile della qualità.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell' incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, tenendo fin da ora sollevato la Stazione appaltante da ogni responsabilità e gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ufficio di Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. in caso di sciopero l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
4. l'Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
5. nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'Ufficio di Piano una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.

ART. 19 - COMPETENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ambito Territoriale Sociale di Modugno si impegna a fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del Servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti dell'aggiudicatario impiegati nel servizio.

All'avvio del Servizio, l'Ufficio di Piano comunicherà al Coordinatore del Servizio designato i nominativi degli utenti che dovranno essere presi in carico dall'aggiudicatario, il quale dovrà provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente l'anagrafe dell'utenza.

All'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Servizio Sociale Professionale, compete la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

ARTICOLO 20 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il RUP nella persona della dott.ssa Beatrice Maggio, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Ufficio di Piano ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 del Codice Civile, con incameramento automatico della polizza fideiussoria, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- subappalto e/o cessione anche parziale del contratto;
- gravi condotte del personale impiegato;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

Nelle ipotesi elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a n. 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto. Ove si addivenga alla risoluzione, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

È causa di cessazione dell'appalto, oltre alla mancata garanzia della qualità del servizio erogato.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'operatore economico e/o per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del Servizio non addebitabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà affidare la prosecuzione del servizio medesimo all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

ARTICOLO 22 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno n. 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ARTICOLO 23 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti dalla Stazione appaltante, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

Il Prestatore di Servizi si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed

il risarcimento dei danni. La Stazione appaltante, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal Prestatore di Servizi nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato Speciale d'Appalto come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio. I dati forniti dal Prestatore di Servizi saranno trattati dalla Stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. Con separato provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il termine di n. 30 giorni dalla data di stipula del contratto, il Prestatore di Servizi aggiudicatario sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, qualora in esecuzione del contratto medesimo svolga, in assenza di margini di autonomia, operazioni di trattamento di dati personali per conto della Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio Contratti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8.

ARTICOLO 27 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e

operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni n. 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 28 – CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato per l'appalto di che trattasi eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni.

Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavorativi o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;
- l'effettuazione delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;
- il gradimento del servizio.

Inoltre, il Prestatore di Servizi s'impegna, in accordo con L'Ufficio di Piano, i Servizi Sociali dei Comuni associati e il Distretto Socio Sanitario, ad adottare i criteri valutativi per la misurazione degli indici di qualità e di gradimento del Servizio. Gli offerenti devono infatti proporre in sede progettuale fasi, criteri e modalità di valutazione della qualità del Servizio prestato. La Stazione appaltante si riserva di distribuire questionari di gradimento alla popolazione nonché agli stessi utenti beneficiari del Servizio.

La Stazione appaltante procederà, inoltre, con cadenza trimestrale, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati con il coinvolgimento dello stesso Prestatore di Servizi, del Coordinatore del Servizio, degli Operatori professionali, del Servizio Sociale Professionale dei Comuni e delle famiglie.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario – Foro unico competente è quello di Tribunale di Bari. Non è consentito il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In ragione della particolare natura dei servizi non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 31 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Modugno).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato,

all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:
https://www.comune.modugno.ba.it/images/All._DGC_115_-_2020_codicecomportamento2020.pdf

ARTICOLO 32 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Ai sensi del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Bari e il Comune di Modugno sottoscritto in data 20.04.2012, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, l'accordo quadro verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall'art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co-4 del Protocollo. Il Comune di Modugno, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.
2. L'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Modugno l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti.
3. L'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente.
4. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Modugno ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle sue imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare, qualora le imprese siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. n. 159/2011, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
 - b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
 - c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiduciari. La Prefettura U.T.G. di Bari, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.
5. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata dell'Accordo Quadro, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Bari le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora l'Accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore dell'Accordo. Il Comune di Modugno potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

6. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata dell'accordo quadro ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

7. In caso di mancata comunicazione di cui alle precedenti clausole il Comune di Modugno applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo del contratto, pena la risoluzione del stesso in danno all'Impresa. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Modugno a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all'Impresa. La penale sarà versata al Comune di Modugno con bonifico. In nessun caso la risoluzione del contratto, comporta obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Modugno, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

ARTICOLO. 33 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile. La Stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 34 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, nei termini e modalità previsti dal Bando, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti pubblici. Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato d'Appalto trova applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.

ARTICOLO 35 - PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è il Comune di Modugno ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, tel. 0805865500-0805865547-0805865445, mail: udpba10@comune.modugno.ba.it;
- il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Carlo Addabbo, società ANCITEL, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Modugno implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

**La Responsabile Unico di Progetto/Responsabile Ufficio di Piano F.F.
Dott.ssa Antonella Lenoci**

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993